



# Corriere del Commercialista

Il magazine



# INDICE



## **Corriere del Commercialista**

è la rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Napoli

**04** Rinvii al 1° gennaio  
2019 l'obbligatorietà  
della fatturazione per i  
distributori di carburante  
*Vincenzo Tiby*

**06** Commercialisti,  
Innovazione e  
Tecnologie informatiche  
*Giovanni Tomo*

**08** Ablazione e gestione delle  
aziende criminali:  
criticità tecniche e indirizzi  
di cambiamento  
*Roberto Vona*

**12** Le passività potenziali  
il fondo rischio e le insidie  
per il pareggio di bilancio  
*Paolo Longoni*

**15** Revisori alle prese con la  
verifica degli equilibri  
di bilancio  
*Rosario Poliso*

**18** Grandi progetti assegnati  
Poco meno di 2mila  
milioni di euro nella  
programmazione  
2014-2020  
*Liliana Speranza*

**15** La cedolare secca sulle  
"locazioni brevi"  
*Francesca Giglio e Claudio Turi*

**21** Il regime di non  
imponibilità IVA per la  
navigazione in  
"alto mare"  
*Egidio Filetto e  
Salvatore Bortone*

**29** Estendere la misura  
"Resto al sud" ai  
cinquantenni  
*Gustavo Valle*

# RINVIATA AL 1° GENNAIO 2019 L'OBBLIGATORIETÀ DELLA FATTURAZIONE PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

di Vincenzo Tiby

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Napoli



**E** proroga fu. I benzinai minacciano lo sciopero e lo Stato Italiano concede la proroga. Niente obbligo elettronico per i distributori di carburante per i quali ancora resta in piedi la scheda carburanti, seppur accompagnata da transazioni tracciate, della serie niente contanti siamo italiani.

Il DI 79 pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 giugno scorso, intervenendo sull'art. 1 commi 917 lettera a) e 927 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018), ha rinviato al 1 gennaio 2019 l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale.

Se però i benzinai respirano, a cimentarsi da subito con il nuovo adempimento saranno tutti i soggetti passivi di imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una Pubblica Amministrazione.

A chiarirne i contenuti della modalità operativa è la Circolare 13E dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2018, che definisce il perimetro di competenza, facendo riferimento all'art. 105 comma 2 del d.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 (cd codice appalti pubblici e contratti di concessione). All'interno di quest'area di competenza, tutti i subappaltatori e tutti i subcontraenti segnalati alla Stazione appaltante sono tenuti a fatturare in modalità elettronica alla ditta appaltatrice dei pubblici lavori. L'obbligatorietà non riguarderà le società partecipate o controllate dalla



PA. Per quanto attiene invece ai Consorzi, l'obbligo di fatturazione elettronica tra consorziati è escluso nel momento in cui il Consorzio stesso non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti.

In sintesi l'operazione è partita. In tanti si cimenteranno con le nuove modalità di fatturazione. I commercialisti pronti al formato xml (eXtensible markup language) già previsto per la fatturazione PA, con possibilità di conservare il documento anche in altri formati, così come previsto dall'art. 71 CAD.

Sotto l'aspetto puramente procedurale, il commercialista non deve sentirsi assolutamente depauperato dall'irreversibile processo tecnologico, ma deve sicuramente governare lo stesso, in considerazione che deve recuperare i file fattura (sia ciclo attivo che passivo) all'interno di apposite aree telematiche (Entratel), per procedere alle attività di contabilizzazione.

Il contribuente utente ha due opzioni operative:

provvedere direttamente all'invio dei file al Sistema di interscambio dall'area "Fatture e Corrispettivi" ed alla conseguente gestione documentale elettronica, avvalendosi anche del servizio di conservazione sostitutiva messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate conformemente a quanto previsto dal DPCM del 3 dicembre 2013;

avvalendosi della collaborazione di una società di servizi per l'invio e la conservazione a norma del documento informatico fattura.

Non a caso ho evitato di citare il commercialista nella fase strettamente operativa, non potendo immaginare la nostra figura professionale calarsi in ruoli tipicamente non attinenti.

Purtuttavia il commercialista deve poter governare il processo, soprattutto per quanto attiene il recupero della documentazione utile per la gestione degli adempimenti contabili e fiscali.

Considerando che il ciclo attivo di fatture è di facile reperimento, in quanto generato dal diretto interessato, necessario concentrarsi sul ciclo passivo. Il contribuente utente può identificarsi al Sistema di interscambio ([www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) pagina strumenti gestire il canale) generando il proprio codice identificativo SDI da comunicare al fornitore. Qualora non si sia proceduto all'identificazione SDI, è possibile ricevere i file a mezzo posta elettronica certificata.

Il commercialista, nella sua qualità di intermediario abilitato, può farsi delegare dal proprio cliente al fine di poter recuperare i file fattura comunque presenti all'interno dell'area riservata Entratel e svolgere in

questo modo gli adempimenti contabili e fiscali previsti.

Non sarà sicuramente semplice ma si resta del parere che gestire l'aspetto telematico diventa sempre di più una priorità dalla quale non può prescindere. A più riprese ci siamo soffermati sulla necessità di vedersi riconosciuto un ruolo di diritto e non più di fatto, considerando che ogni impegno telematico profuso dal privato resta e sarà a tutto vantaggio della PA, che nel frattempo efficiente sempre più l'aspetto virtualizzato della digital transformation in atto, con scenari di precompilata IVA ormai alle porte.



# COMMERCIALISTI, INNOVAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE



di Giovanni Tomo  
Dottore Commercialista e Giornalista Pubblicista

“ **I bravo commercialista è un fulmine al computer**”. Così titolava Il Sole 24 Ore il 2 aprile 2003, all'indomani del primo click day, precisando che alla categoria “non basta conoscere a menadito norme e circolari, nè leggere religiosamente la stampa specializzata” e che “il salto di qualità l'ha voluto il Fisco, che da luglio ha rivoluzionato le regole sui crediti d'imposta per occupazione e investimenti.”

E difatti, il 1° aprile 2003 è stata una data davvero epocale per la nostra categoria, una data dalla quale sono state stravolte tutte le strategie organizzative dei nostri studi professionali e delle tecnologie informatiche, non solo per il materiale invio degli adempimenti tributari e societari, ma anche, in tantissimi casi e sempre più frequenti della vita delle aziende, laddove, per dare concretezza alla nostra consulenza, si materializza solo se siamo più rapidi degli altri nel fatidico click-day ed otteniamo il relativo bonus di legge. A distanza di tanti anni non possiamo ancora affermare se lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha rappresentato concretamente, come ci veniva proposto, una evoluzione a favore della nostra professione.

Ed oggi il tema si ripropone con le norme sulla fatturazione elettronica di ormai imminente entrata in vigore.

Dalla cultura d'impresa sappiamo bene che la dottrina individua nel concetto di innovazione una azione volontaria coordinata di chi la propone, e che l'innovazione tecnologica è ben altro, o, quanto meno, solo una parte “attuativa” dell'innovazione.

Nel “nostro” caso, quello dei dottori commercialisti, in quegli anni abbiamo immaginato che l'evoluzione tecnologica, e verso l'iper-informatizzazione, potesse rappresentare per noi la svolta; per fare presto, e magari meglio, tutte quelle attività spesso volute da una legislazione fin troppo spesso caotica e frammentata.

Ed invece ci siamo accorti, forse fin troppo tardi, che quella innovazione si è per noi generalmente tramutata in corse sempre più affannose, aggravio di costi e spesso svilimento della professionalità; mentre, la vera innovazione – già, proprio quella che si studia nella cultura d'impresa – l'ha realizzata lo Stato, innovando il suo ruolo, verso il rango superiore rispetto a quello di mero collettore ed archivio di dati e documenti e di monitoraggio delle aziende.

Sono sotto gli occhi di tutti le attività ed i costi che lo Stato ha soppresso, nei fatti trasferiti a costo zero sui nostri studi, quali soggetti centrali nella vita d'impresa: dai dati telematici di dichiarazioni fiscali, previdenziali e bilanci, fino a quelli sull'antiriciclaggio e sulla privacy.

Ed in questi giorni, sul tema della fatturazione elettronica e sui conseguenti scenari futuri della professione, la nostra categoria sembra davvero spaccarsi in due:

- gli “innovatori”, che ne intravedono l’opportunità di nuovi motivi di business: che siano di incremento dei servizi telematici affidati ai nostri studi, ovvero, di contro ma sempre benvenuti, di “liberazione” dalla contabilizzazione dei documenti per andare verso attività di consulenza più profittevoli;
- i “tradizionalisti”, che vedono il rischio di perdere clientela verso le software-house e tutti quei network specializzati, sempre più centrali sul nostro mercato di riferimento dei dati aziendali, quindi i più radicati per proporsi per le conseguenti aree di gestione, monitoraggio e controllo a tutto campo, ed a maggior valore aggiunto.

Da questi ed altri elementi, una cosa ormai appare chiara: da più parti si continua imperturbabili a sottrarre terreno alla nostra professione ed a tentare di orientarci altrove, spesso riuscendoci, e quindi tentare di distrarci dalle nostre attività fondanti ed identitarie, quelle contenute nell’articolo 1 del famoso decreto legislativo 139 del 2005, decreto oggetto delle profonde riflessioni di questo periodo, sebbene sostanzialmente incentrate sugli aspetti organizzativi della categoria e dell’elettorato attivo e passivo.

L’ultima è di pochissimi giorni fa, allorquando, il 4 luglio, Il Sole 24 Ore ha titolato **“Equity crowdfunding, non servirà più il notaio né il commercialista”**. Un titolo quanto mai eloquente per presentare un portale specializzato, grazie al quale si potrà procedere a scambio di quote di partecipazione, testualmente affermando “senza dover passare da notai o commercialisti” e con un risparmio di tempo e denaro, stimati dal cronista in due settimane e 300 euro. Già, un portale specializzato, una “macchina” come si diceva un tempo.

Senza dimenticare che, appena qualche settimana fa, l’Agenzia delle Entrate ha preannunciato il suo nuovo servizio pubblico, certamente apprezzabile, di interlocutore dei contribuenti anche per il controllo preventivo e consultivo delle dichiarazioni da essi inviate. Proprio così, l’Agenzia che acquisiva dati ed archiviava documenti, oggi si propone al fianco ed assiste i contribuenti, in un ruolo che appariva proprio dei commercialisti.

In questi contesti e da questi elementi è difficile immaginare quali possono realisticamente essere gli scenari futuri per la pianificazione strategica degli studi professionali di piccole dimensioni che, dati alla mano, rappresentano la maggiore e più radicata presenza della nostra categoria sul territorio nazionale.

In assenza di esclusive, appare quindi necessario e di fondamentale importanza che ognuno faccia la sua parte a presidio dell’immagine e della valorizzazione della propria professionalità e della propria organizzazione di studio, quali elementi imprescindibili per determinare il proprio vantaggio competitivo, con evidenti ripercussioni a favore dell’intera categoria.



# ABLAZIONE E GESTIONE DELLE AZIENDE CRIMINALI: CRITICITÀ TECNICHE E INDIRIZZI DI CAMBIAMENTO<sup>1</sup>

di Roberto Vona

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e Direttore del Corso di Perfezionamento nella Professione di Dottore Commercialista nell'Università Federico II di Napoli. Membro del Consiglio di Reggenza della sede di Napoli della Banca D'Italia. Dottore Commercialista



Il tema della tentacolare infiltrazione delle mafie nella sfera economica richiama una crescente attenzione pubblica, non sempre accompagnata da una chiara comprensione delle dimensioni del fenomeno, delle variegata e mutevoli modalità tecniche e professionali che contraddistinguono le organizzazioni criminali direttamente protagoniste in affari, nonché delle possibili azioni inno-

vative da intraprendere per contrastare e arginare gli effetti devastanti della metamorfosi aziendale delle associazioni criminali.

La realtà della cronaca e delle iniziative giudiziarie evidenzia, difatti, un differente e più sofisticato livello di *governance* delle mafie, che destinano sempre maggiore attenzione e visione strategica all'impiego degli enormi proventi prodotti dalle attività ad "elevata intensità di violenza", sperimentando sempre nuove soluzioni operative e servizi professionali aziendali e finanziari ancor più efficaci e sicuri in attuazione dei complessi meccanismi di *laundering* internazionale del denaro, di alimentazione della corruzione nelle istituzioni, di corrosione delle fondamenta delle democrazie.

Nelle organizzazioni malavitose le singole cellule territoriali, che consolidano ed esercitano il potere tipicamente mediante l'uso di violenza, intimidazione e minacce fisiche e verbali, rappresentano sempre più



<sup>1</sup> Estratto dell'articolo (a cura di Roberto Vona, Franco Roberti e Giovanni Conzo), pubblicato su GNOSIS, Rivista Italiana di Intelligence, Dat Donat Dicat, 1/2017 (<http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista50.nsf/servnavig/14>).



spesso un segmento importante ma non esclusivo di un'attività sovente molto più ampia e articolata, realizzata mediante una complessa rete di relazioni con l'obiettivo primario di sviluppare affari in modo efficace e "professionale".

Naturalmente, il ciclo "virtuoso" dell'economia illegale si innesca, per poi svilupparsi anche con sostanziale autonomia, solo attingendo copiosamente e con continuità dagli innumerevoli e "invisibili" fiumi di denaro contante prodotti dai ricchi e diversificati "settori" criminali dell'immigrazione clandestina, del commercio di organi, dello sfruttamento della prostituzione e della pedofilia, dell'usura, del traffico di stupefacenti, della contraffazione, del gioco d'azzardo clandestino, del traffico e dello smaltimento di rifiuti tossici, del sostegno tecnico e finanziario al terrorismo, che poi necessitano di sofisticate operazioni tecniche di riciclaggio.

Una gigantesca e incontrollata quota di economia completamente "sommersa", che sfugge alle rilevazioni della contabilità pubblica, ma che genera risorse straordinarie essenziali per alimentare il "welfare" di base delle comunità partecipanti al malaffare, il perfezionamento del funzionamento operativo e lo sviluppo strategico, politico e finanziario dell'intero "sistema" illegale, in contrapposizione alle Istituzioni dello Stato di diritto.

In sostanza, si va affermando con forza un differente livello di operatività delle mafie, meno rappresentato e conosciuto, progettato organicamente per "ripulire" il denaro accumulato mediante comportamenti criminali "classici", per poi iniettarlo nel tessuto economico e sociale legale con tecniche aziendali e bancario-finanziarie via via più, potenziate negli effetti dal diffondersi virale della piaga della corruzione tra politici e funzionari pubblici, che minano nel profondo le fondamenta democratiche della convivenza civile.

È ormai ben noto che impiegare risorse illecite in attività imprenditoriali presenta profili di ragguardevole vantaggio per le consorterie criminali; lo "schermo" della forma e dei meccanismi di funzionamento tipici dell'economia aziendale sovente vengono utilizzati per finalità criminose facilitando il riciclaggio dei proventi di origine malavitosa e creando nel contempo nuove opportunità di sviluppo per i capitali mafiosi, senza dubbio "visceralmente" attratti anche da valori sociali come il prestigio, il potere e l'influenza istituzionale.

In merito, si ritiene possa essere utile, al fine di ottimizzare l'impiego di risorse pubbliche e professionali destinato alla gestione delle misure ablatorie adottate nei confronti di soggetti indagati per crimini mafiosi, un percorso processuale basato sulla valutazione tecnica indipendente e specifica da applicare alle aziende oggetto di attenzione da parte degli Organi inquirenti. Ciò al fine di selezionare al meglio le misure da adottare e di massimizzarne l'efficacia nell'interesse pubblico, considerando e ponderando attentamente, con l'ausilio delle necessarie competenze professionali, in special modo la valenza di mercato ed economico-finanziaria delle realtà aziendali riconducibili ai soggetti indagati per reati di stampo mafioso, analizzando e misurando le concrete possibilità che esse hanno di funzionare e difendere il valore d'impresa in autonomia rispetto al finanziamento pubblico e, finanche, a svilupparsi indipendentemente dalla forza e dai vantaggi speciali derivanti dalla condizione di appartenenza al "sistema mafioso".

Si ritiene possa essere utile schematizzare il ragionamento operando una classificazione che metta in correlazione l'avviamento e il potenziale commerciale con la dipendenza ("doping") dai vantaggi dell'appartenenza ai "sistemi" malavitosi. Ci sono, evidentemente, realtà aziendali che esprimono una

forza commerciale (avviamento e prospettive di sviluppo) che in parte è correlata alle speciali condizioni di vantaggio derivanti dall'appartenenza più o meno diretta ad un "sistema" criminale; queste particolari tipologie di attività, presentano profili di interesse pubblico rilevanti, che richiedono l'attivazione di un "set" composito di competenze specialistiche economico-aziendali di elevato livello e di comprovata esperienza, che aiutino a preservare al meglio, a parere di chi scrive preferibilmente in regime di controllo giudiziario della gestione, il valore di mercato e sociale dell'iniziativa e a dischiudere nel contempo lo straordinario patrimonio di informazioni utili ad alimentare ed integrare con contenuti tecnici documentali le strategie investigative degli inquirenti antimafia.

È sempre più evidente che le organizzazioni criminali intessono relazioni d'affari e di potere profonde, oscure, sofisticate e socialmente pericolose con esponenti di ampi e variegati strati della Società civile cosiddetta "sana". Le inchieste giudiziarie chiariscono infatti la strategia delle mafie nella complessa e ramificata gestione di scambi di favori e di "influenze", che sovente si materializza mediante azioni corruttive. Si può affermare, infatti, che criminalità e corruzione siano diventate in sostanza complementari, presentando utili convergenze sinergiche, che ne favoriscono l'intreccio e lo sviluppo.

Più precisamente, citando ancora sull'argomento una recente Relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, *"nelle normali attività mafiose il braccio armato delle mafie, quello che crea assoggettamento, è rappresentato dal gruppo di fuoco che spara, qui il braccio armato dei cartelli d'impresa mafiose, che pure crea, ma in diverso modo, assoggettamento ed umiliazione dei diritti della persona, è rappresentato dai poteri autoritativi dei pubblici ufficiali collusi che vengono strumentalizzati, usati come un'arma impropria e piegati alle esigenze del cartello mafioso"*.

In pratica, per quanto logicamente distinte, le attività dei differenti attori coinvolti nei fenomeni corruttivi trovano uno "spazio di mercato di interesse comune" nel quale amministratori pubblici, mafiosi e imprenditori collusi offrono e domandano contestualmente garanzie di salvaguardia degli accordi e delle pretese maturate nelle diverse arene di scambio; la protezione mafiosa, infatti, attenua le incertezze e favorisce l'applicazione degli accordi illeciti, mentre, al contempo, la parte politico-istituzionale lavora per ottenere la massima "invisibilità" ed immunità, rafforzando le garanzie di un soddisfacente e pieno "adempimento" da parte degli imprenditori collusi. Ma senza innovazione e affidabilità nelle tecniche utilizzate a supporto delle operazioni di "ripulitura" e "legalizzazione" dei proventi illeciti le attività malavitose non avrebbero futuro. Il fenomeno, infatti, si





è arricchito nell'ultimo ventennio di potenti elementi di complessità ascrivibili principalmente alla naturale evoluzione della dimensione transnazionale delle attività economiche e alla diffusione, anch'essa di fatto inarrestabile, delle moderne strumentazioni tecnologiche che favoriscono lo sviluppo dinamico e l'adozione massiccia di tecniche aziendali sofisticate non solo "bancarie" di *money laundering*, difficilmente penetrabili da parte delle Autorità inquirenti. Esiste, infatti, la necessità stringente di garantire una maggiore armonizzazione della legislazione sul piano nazionale e sovranazionale, indispensabile per rendere le azioni di contrasto della magistratura e delle Forze dell'Ordine ancor più tempestive ed efficaci.

In sintesi, emerge chiaramente, da queste brevi riflessioni, che la peculiare complessità tecnica degli "oggetti" cui sono rivolte le misure ablative antimafia, combinata con la debolezza finanziaria del Paese e le evidenti difficoltà manifestate dalle procedure nel corso della gestione, richiede un ripensamento generale delle strategie di azione.

Un approccio più schematico e selettivo potrebbe essere utile e concretamente praticabile, aiutando gli organi decisionali ad orientarsi verso scelte più mirate, che valorizzino al meglio il contributo delle necessarie competenze economico-aziendali e giuridiche. Potrebbe essere considerata anche l'idea di istituire, presso i tribunali dei capoluoghi dei Distretti di Corte d'Appello, speciali "Pool" di coordinamento giudiziario interfunzionali, cui affidare il compito assolutamente strategico, in efficace ed utile sinergia con l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), di integrare informazioni e professionalità specialistiche diversificate, allo scopo di condividere a livello istituzionale le difficoltà derivanti dalla complessità normativa e tecnica, premiando nel contempo la capacità di programmare e di agire con continuità a livello territoriale.

# LE PASSIVITÀ POTENZIALI IL FONDO RISCHIO E LE INSIDIE PER IL PAREGGIO DI BILANCIO



di Paolo Longoni

Consigliere d'Amministrazione  
Cassa di Previdenza dei Ragionieri

Il comma 3 dell'art. 167 del Testo Unico indica che è data facoltà agli enti di stanziare nella Missione "Fondi e Accantonamenti" all'interno del Programma "Altri Fondi" ulteriori accantonamenti per passività potenziali sui quali non è possibile impegnare né pagare.

A fine esercizio le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione utilizzabile ai sensi dell'art. 187, comma 3 (Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione

di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies).

Le passività potenziali, è bene ricordarlo, sono in economia aziendale definite come obbligazioni passive condizionate al verificarsi di un evento, con riferimento alle quali non si può pro-

cedere alla rilevazione del costo; i casi più frequenti che si riscontrano nella pratica sono:

- *le garanzie prestate a favore di terzi (tipicamente le fidejussioni);*
- *gli accantonamenti da operare per le svalutazioni delle giacenze di magazzino di quei prodotti che sono fisicamente invecchiati (senescenza) o tecnicamente ed economicamente superati (obsolescenza);*
- *la previsione delle manutenzioni cicliche;*
- *il contenzioso pendente;*
- *gli accertamenti di natura fiscale e previdenziale.*

Le situazioni, tuttavia, nelle quali possono sussistere passività di natura potenziale, non ancora certe ed oggettivamente determinabili possono essere innumerevoli e non è certamente agevole tipizzarle.

La definizione generale, dunque, può essere riassunta nel lemma che segue:

“Una passività potenziale può essere definita come una condizione, una situazione o una circostanza caratterizzata da uno stato di incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi in una perdita per l'impresa. La condizione, situazione o circostanza con esito pendente è già esistente alla data del bilancio, ma solo gli eventi futuri potranno confermare il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di una attività.” I principi contabili nazionali ed internazionali hanno ritenuto, correttamente, di definire lo stato di incertezza connesso alla probabilità che l'evento futuro si realizzi effettivamente in tre aree, identificandole con i termini convenzionali di “**probabile**”, “**possibile**” e “**remoto**”.

Probabile è definito l'evento del quale si ammetta l'accadimento sulla base di motivi ritenuti attendibili ma non certi; remoto è invece l'evento che, alla luce degli elementi noti, realisticamente ha scarse possibilità di verificarsi; possibile è l'evento che si colloca in una posizione intermedia fra i due casi, e che genera maggiore incertezza fra i due.

Il Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria – Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 – limita il concetto di passività potenziali alle sole passività da contenzioso pendente.

In tali situazioni, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il finanziamento ed il pagamento degli oneri prevedibilmente derivanti dall'esito sfavorevole del giudizio.

Il Principio Contabile sopra citato (punto 5.2, n.3, lettera h), indica che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui abbia significative probabilità di soccombenza o in caso di sentenza non esecutiva di condanna al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio ci si trova in presenza di un'**obbligazione passiva condizionata** al verificarsi di un evento, e non è possibile impegnare alcuna spesa.

In tale situazione l'ente è **tenuto ad accantonare le risorse** necessarie per il pagamento degli oneri previsti stanziando nell'esercizio le relative spese che a fine esercizio incrementeranno il risultato di amministrazione.

Il risultato di amministrazione dovrà essere vincolato a copertura delle eventuali future spese derivanti dalla sentenza definitiva; **a tal fine è necessario costituire un apposito fondo rischi.**

Nel caso in cui il contenzioso riguardi un'obbligazione già esistente ed impegnata, l'ente dovrà conservare l'impegno ed accantonare solo il rischio derivante dalle maggiori spese.

Il Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria – Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 – ha visto la sua prima applicazione dall'esercizio finanziario 2015; ed è da quell'esercizio che avrebbe dovuto trovare la prima applicazione la fase transitoria della contabilizzazione delle passività potenziali e del fondo rischi: il principio recita infatti che in sede di prima applicazione si provvede all'accantonamento del fondo rischi sulla base di una ricognizione del contenzioso pendente; in caso di contenzioso di importo particolarmente rilevante l'accantonamento può [avrebbe potuto] essere ripartito essere ripartito lungo l'arco temporale del triennio del bilancio di previsione in quote annuali uguali, adeguando anno per anno per la presenza di eventuale nuovo contenzioso.

#### **L'Organo di Revisione dell'Ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.**

È di tutta evidenza dunque che la ricognizione attenta del contenzioso è adempimento che gli enti avrebbero dovuto fare già in sede di prima applicazione del nuovo principio; ma l'adempimento è stato purtroppo spesso disatteso e trascurato, tant'è che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, nel rilevare irregolarità contabili, molto frequentemente accertano il mancato accantonamento di fondi rischi per passività potenziali fra quelle che generano disavanzi latenti e non enunciati che compromettono gli equilibri di bilancio.

Una ulteriore riflessione deve essere rivolta sulla formulazione di una previsione della passività da iscrivere a fronte del rischio derivante dal contenzioso pendente.

Su questo punto il principio contabile indica “*l'obbligo di accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti*”.

Assai complesso, tuttavia, appare il procedimento da

applicare nella eventuale **stima** dell'accantonamento da operare per il contenzioso in corso.

Le informazioni rese disponibili dall'Ufficio Legale dell'ente, ovvero dai legali esterni, devono contenere inevitabilmente:

- l'oggetto del giudizio;
- il contenuto in termini economici;
- la prospettazione delle difese e un sintetico parere sulle prospettive del giudicato;
- le prospettive anche in termini di eventuale condanna a interessi, rivalutazione e spese;
- la probabile durata ulteriore della causa;
- il grado di soccombenza (probabile, possibile, remoto).

Sulla scorta di queste imprescindibili informazioni sarà possibile formulare una previsione dell'accantonamento necessario del Fondo Rischi, dettagliando per ogni giudizio il grado di rischio che l'ente assume nella soccombenza futura.

Sarà anche possibile, ma solo per alcune "famiglie" di giudizi pendenti, come le famigerate cause da "insidie e trabocchetti" che purtroppo affliggono i comuni italiani, applicare un algoritmo al numero di giudizi pendenti, calcolato sulla media delle condanne unitarie, prendendo ad esempio l'ultimo quinquennio, e moltiplicando la condanna unitaria per il numero dei giudizi pendenti, senza perdersi nell'esame di ogni singolo giudizio.

Ma l'applicazione di medie di calcolo e di altre scorciatoie per famiglie di cause disomogenee è del tutto sconsigliabile ed erronea.

Altra prassi, del tutto sconsigliata perché priva di significato, è quella di utilizzare il parere del legale costituito nel giudizio, che spesso indica la probabilità di soccombenza in un valore percentuale, per formare l'accantonamento al fondo rischi.

Se, cioè, il legale riferisce che vi è una probabilità di soccombenza del 70% [ed è singolare che si esponga con una percentuale secca: perché 70, e non 65, oppure 80 o un altro numero non è dato di sapere], la somma di cui all'atto di citazione viene accantonata... per il 70% del suo ammontare.

Si tratta di un comportamento insensato: se la passività ha un alto grado di probabilità (il 70%), al momento del suo verificarsi resterà scoperta per una parte, che costituirà debito fuori bilancio da riconoscere, lasciando vanificato il principio di competenza finanziaria e di corretta copertura della spesa.

In chiusura di queste brevi note è opportuno ricordare l'estrema rilevanza che l'utilizzo degli accantonamenti per passività potenziali possono avere sugli obiettivi di Finanza Pubblica.

In altre parole, se un'amministrazione avesse accantonato negli anni risorse per passività potenziali al fine di scongiurare impatti negativi sul proprio bilancio derivanti da un contenzioso pendente, e al momento della soccombenza utilizzasse

l'accantonamento per coprire la passività, si pone il problema dell'effetto dell'impegno di spesa e del pagamento sulle regole del pareggio di bilancio.

Se, non avendo altri spazi finanziari, il Comune computa l'avanzo applicato nella determinazione del saldo tra Entrate e Spese Finali, quell'Avanzo, diviene rilevante ai fini del Pareggio di Bilancio.

**Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Marche**, Delibera n. 33 del 23 marzo 2017 è intervenuta sulla questione, ricordando che la Legge di Stabilità 2016, introducendo il principio del pareggio di bilancio, ha previsto che tutti gli enti territoriali sono tenuti a conseguire un saldo non negativo in termini di competenza fra Entrate finali e Spese Finali, ed ha escluso qualunque possibilità di deroga alla disciplina del saldo di finanza pubblica.

**In occasione dunque della maturazione della passività per la quale si era precedentemente proceduto prudentemente agli accantonamenti si dovrà comunque ricorrere, se necessario, alla modifica, in riduzione, della Spesa per rientrare nell'obiettivo di Finanza Pubblica.**



# REVISORI ALLE PRESE CON LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il punto di vista



di Rosario Poliso  
Dottore Commercialista



**S**uperata la prova dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto i revisori sono chiamati a pronunciarsi su un altro momento fondamentale della programmazione e gestione degli enti locali: la salvaguardia degli equilibri. Un appuntamento che negli ultimi anni – eccezion fatta per il 2016 – veniva superato a causa del prolungarsi del regime dell'esercizio provvisorio.

L'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali debbano garantire sia in sede previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di bilancio. Il comma 2 prevede che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto o meno del permanere degli equilibri generali di bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa. In caso di accertamento negativo, l'organo deliberante deve adottare contestualmente:

- a. Le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b. I provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c. Le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui

Al fine di realizzare le misure correttive, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, l'ente può utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Qualora non si possa provvedere con le modalità sopra indicate, è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Giova ricordare che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio viene equiparata dal Tuel, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione con conseguente applicazione dell'art. 141 (commissariamento degli enti inadempienti).

Il decreto legge 174/2012, convertito nella legge 213/2012, all'articolo 3, comma 1, lettera d), ha disposto l'introduzione dell'articolo 147-quinquies al Tuel, attribuendo al Responsabile del Servizio Finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'**organo di revisione**.

Dalla normativa sopra richiamata risulta evidente l'importanza del ruolo del revisore che deve procedere ad una attenta verifica sull'andamento delle entrate e delle spese previste in bilancio, sia di parte corrente che di capitale; una verifica che deve spingersi all'analisi dell'andamento della gestione dei residui e di ogni situazione in grado di compromettere gli effettivi equilibri di bilancio o semplicemente in grado di rivelare aspetti di gestione che facciano prevedere situazioni di squilibrio. Vale la pena ricordare che i nuovi principi contabili, con riguardo alla **gestione degli investimenti**, se correttamente applicati, dovrebbero garantire il mantenimento degli equilibri: il D.Lgs. 118/2011 subordina la realizzazione della spesa per investimento all'avvenuto accertamento delle corrispondenti entrate.

Analizziamo, in maniera sommaria, quali sono le attività di verifica dell'organo di controllo. Accanto alle normali attività già previste dall'ordinamento, si sono aggiunte con l'armonizzazione contabile nuove verifiche: equilibri di cassa e Fondo crediti di dubbia esigibilità sui residui. Approfondiamo, quindi, insieme quali sono i controlli da adottare in base all'art. 193 del Tuel e del principio della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011).

### ***Verifica equilibri gestione di competenza***

La verifica degli equilibri di parte corrente impone una valutazione delle più significative voci di entrate e di spesa, contestualmente ad una ricognizione di nuovi

fabbisogni di spesa emersi dopo l'approvazione del bilancio. A tal proposito, il Servizio Finanziario svolge un ruolo di impulso e di coordinamento rispetto agli altri responsabili di servizi.

La congruità degli stanziamenti di bilancio è attività di estrema delicatezza, atteso che, dopo la salvaguardia, è fatto divieto di applicare avanzo di amministrazione "libero" per tali fattispecie.

Sul versante delle Entrate è necessario un raffronto tra gli stanziamenti di bilancio e gli accertamenti eseguiti, con le relative proiezioni al 31 dicembre dell'esercizio. Alcune tipologie di entrate, in particolare quelle "non ricorrenti" (proventi da recupero evasione, sanzioni codice della strada, oneri di urbanizzazione applicati alla parte corrente) vanno attentamente monitorate: occorre capire se gli accertamenti sono in linea con gli stanziamenti di bilancio, diversamente si potrebbe finanziare spesa corrente con entrate inattendibili. Se gli accertamenti eseguiti conducono ad una inattendibilità della stima in entrata, occorre allora capire in che misura sono state già impegnate le spese dalle stesse finanziate e porre rimedio ad eventuali squilibri.

### ***Verifica equilibri gestione dei residui***

In sede di salvaguardia è necessario verificare eventuali squilibri in ordine alla gestione dei residui. Successivamente all'approvazione del rendiconto potrebbero manifestarsi situazioni di insussistenza di residui attivi per svariati motivi (per errato riaccertamento, per il venir meno del titolo giuridico sottostante, definizione del credito per intervenuta transazione, ecc.) o semplicemente per sopraggiunte situazioni straordinarie che compromettono l'esigibilità del credito (si pensi ad esempio al fallimento del debitore).

### ***Verifica equilibri di cassa***

La verifica degli equilibri di cassa viene assicurata in presenza di un fondo cassa finale non negativo (articolo 162, comma 6, del Tuel). Il responsabile finanziario dovrà accertarsi - tenendo presente le disponibilità di cassa alla data di verifica - che gli incassi e i pagamenti programmati per la seconda metà dell'anno consentano di realizzare un saldo positivo alla fine dell'esercizio. Spesso però le previsioni di cassa scontano una scarsa attendibilità: l'organo di revisione potrà nelle proprie valutazioni tenere in considerazione il trend storico dell'andamento di cassa (riscossioni e pagamenti) e raffrontarlo con i dati già conseguiti nel corso dell'esercizio. La verifica degli equilibri di cassa merita ulteriore accortezza per gli enti che si trovano in una situazione di deficit di cassa cronico (ricorso sistematico all'anticipazione

di tesoreria); in tal caso, è buona regola analizzare l'adeguatezza delle misure correttive per invertire il trend negativo.

Valutazione del Fondo crediti di Dubbia Esigibilità

L'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità è certamente un elemento vitale per garantire il raggiungimento di effettivi equilibri di bilancio. La presenza di situazioni peggiorative legate al rischio di inesigibilità dei crediti obbliga l'ente ad adeguare il fondo accantonato nel risultato di amministrazione, vincolando ulteriore avanzo libero qualora disponibile; in assenza di avanzo libero, l'incremento del fondo dovrà realizzarsi attraverso la riduzione della spesa o destinando – ipotesi meno frequente – maggiori entrate accertate. La verifica del fondo è obbligatoria: il nuovo principio della contabilità finanziaria prevede che in sede di controllo della salvaguardia l'ente provveda a vincolare o svincolare le necessarie quote del risultato di amministrazione. Sebbene la norma parli anche di "svincolare" quote accantonate nell'avanzo di amministrazione, si consiglia di procedere ed avallare tale comportamento con molta cautela, stante il rischio di esporre l'ente a possibili squilibri negli esercizi successivi.

### **Esistenza di adeguati debiti fuori bilancio**

In sede di salvaguardia occorre ripianare gli eventuali debiti fuori bilancio. È bene acquisire da parte dei responsabili di Servizi attestazioni circa l'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere.

### **Valutazione del contenzioso in atto.**

L'analisi del contenzioso è di estrema importanza perché consente di valutare l'adeguatezza delle risorse accantonate in caso di soccombenza. Il revisore dovrà acquisire una relazione contenente una stima, quanto più possibile attendibile e dettagliata, circa il grado di soccombenza e il presunto periodo di conclusione dei singoli procedimenti giudiziari.

### **Regolarizzazione pagamenti per azioni esecutive**

Può verificarsi che il tesoriere abbia disposto pagamenti a seguito di pignoramenti in assenza dei relativi mandati; in occasione della salvaguardia occorre eseguire una ricognizione di tali fattispecie e procedere alla regolarizzazione previa individuazione della relativa copertura finanziaria e, se ricorrono i presupposti, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.

## **Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

Sebbene il Tuel e i principi contabili non prevedano in sede di salvaguardia la verifica dei vincoli di finanza pubblica, si ritiene che tale controllo vada eseguito durante tutta la gestione e, quindi, a maggior ragione in un momento che il legislatore ha previsto in modo specifico. Così come la gestione delle società partecipate non può essere trascurata in tale occasione, a maggior ragione se esistono situazioni gestionali che possono generare riflessi negativi sugli equilibri di bilancio.

A conclusione dell'argomento, si ritiene utile soffermarsi su un ulteriore aspetto: *il rapporto temporale tra l'insorgenza di uno squilibrio strutturale e il ricorso al piano di riequilibrio.*

*Il comma 1 dell'art. 243-bis prevede che "i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo".*

La Sezione delle Autonomie della Corte, con deliberazione n. 16 del 2012, nel fornire le linee guida necessarie ad orientare i criteri dell'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte dell'apposita sottocommissione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ha precisato che *"presupposto necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge", essendo "necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consacrata in documenti ufficiali".*

L'orientamento fornito dalla magistratura contabile conduce ad una riflessione: se sussiste una condizione di squilibrio strutturale tale da legittimare il ricorso all'articolo 243 bis è opportuno che venga rappresentata senza indugio e possibilmente durante la gestione in corso, ossia in un momento in cui risulta approvato il bilancio ed il rendiconto; qualora, invece, lo squilibrio strutturale dovesse emergere in sede di rendiconto, ciò stigmatizzerebbe l'assenza di adeguati controlli e renderebbe operativo l'articolo 188 del Tuel che prevede che il disavanzo di amministrazione debba essere applicato all'esercizio in corso di gestione oppure ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione. L'impossibilità di ripianare il disavanzo accertato ai sensi dell'art. 186 del Tuel precluderebbe la possibilità di ricorrere alla procedura di predissesto, rendendo concreta l'ipotesi di dissesto finanziario.

# GRANDI PROGETTI ASSEGNATI POCO MENO DI 2MILA MILIONI DI EURO NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020



Nuovo contratto di sviluppo 4.0 ulteriori riserve di fondi


## di Liliana Speranza

Consigliere dell'Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Napoli

Il nuovo contratto di sviluppo, finanzia gli investimenti strategici e innovativi di grandi dimensioni rappresenta lo strumento per la modernizzazione del tessuto industriale, in coerenza con quanto disposto dal Piano Industria 4.0, è rappresenta un'importante opportunità per le imprese che intendono innovare e crescere a vantaggio dell'intero sistema economico. L'obiettivo è promuovere la riqualificazione settoriale, lo sviluppo di filiere e l'attrazione degli investimenti esteri, attraverso la creazione di reti di imprese e la promozione di investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione nel settore industriale, turistico e della tutela ambientale. Il Contratto di sviluppo, gestito da Invitalia Spa, operativo dal 2011, è dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi, con progetti non inferiori a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro per l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Lo strumento del contratto di sviluppo consente di adattare il complesso delle agevolazioni alle esigenze dell'investimento, in quanto sono previsti sia il contributo a fondo perduto, che finanziamento agevolato e il contributo in conto interessi. La dimensione degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto dalla localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione dell'impresa. Nel corso degli ultimi anni, Invitalia ha rimodulato le

procedure e competenze per contenere al massimo i tempi necessari all'assegnazione dei finanziamenti che oggi possono contare su di un ammontare cospicuo di risorse assegnate recentemente dal governo. L'obiettivo è dimezzare i tempi di valutazione, contrattualizzazione ed erogazione delle agevolazioni, ma nello stesso tempo le imprese hanno poi a disposizione 20 giorni (e non più 30) per fornire la documentazione integrativa.





Il nuovo contratto di sviluppo intende fornire una corsia preferenziale (fast track) per le risorse e una riduzione dei tempi, e stimolare l'intervento finanziario delle Regioni, attraverso uno strumento efficace per il perseguimento degli obiettivi della Smart Specialization Strategy territoriale ed infine accelerare la realizzazione di programmi di sviluppo di rilevante dimensione e impatto sui territori, soprattutto nel Mezzogiorno. La normativa attualmente in vigore è il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e è stata integrata e modificata, con il Decreto del Ministero del sviluppo economico dell'8 novembre 2016 che ha promosso l'introduzione: una forte riduzione dei tempi (-30%) di valutazione delle proposte e di erogazione delle agevolazioni. Complessivamente si passa dai 150 giorni previsti prima agli attuali 110. Ed un maggior coin-

volgimento, anche finanziario, delle Amministrazioni Regionali nelle proposte ritenute strategicamente rilevanti con l'introduzione degli accordi di programma, una nuova procedura a favore dei progetti strategici di grandi dimensioni, che prevedono investimenti per almeno €50 milioni (€20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli di rilevanza strategica, con la presenza di almeno uno dei seguenti elementi distintivi: un significativo impatto occupazionale, la **capacità di attrazione degli investimenti esteri** e la coerenza con le direttrici di Industria 4.0. Invitalia dà a questi progetti la priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione e di attuazione. L'accordo si attiva su richiesta delle imprese proponenti, in assenza delle caratteristiche di rilevanza strategica e ammissibilità del progetto, le domande di finanziamento saranno esami-

nate in ordine cronologico. Successivamente con il Decreto Mise del 9 maggio 2017, pubblicato in G.U. il 22 maggio 2017, è stata costituita una riserva di oltre 229 milioni di euro, a valere sul Fodo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per il finanziamento degli Accordi di Sviluppo. In particolare vengono destinati 164,6 milioni a Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 18,4 milioni per Abruzzo, Molise e Sardegna e 46 milioni per il resto del territorio nazionale. Con decreto ministeriale del 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il Soggetto Gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Il nuovo articolo 8-bis del decreto del 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. stabilisce le modalità del suddetto intervento che può essere attuato, su richiesta del soggetto proponente, mediante l'assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale; l'intervento è consentito - nei limiti ed alle condizioni previsti dal citato articolo 8-bis - per le sole iniziative ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia oggetto di Accordi di programma o di sviluppo finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta. Al suddetto intervento, il decreto del 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile. Per garantire la rapida gestione della procedura è opportuno che, prima della presentazione della richiesta a Invitalia, le imprese contattino le Amministrazioni Regionali coinvolte per riscontrare l'effettivo interesse al cofinanziamento degli interventi, condizione necessaria per la sottoscrizione dell'Accordo.

Dotazione finanziaria per il corrente periodo di programmazione 2014-2020, allo strumento dei Contratti di sviluppo sono state assegnate risorse finanziarie per oltre 1.998,9 milioni di euro. A valere sull'assegnazione di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 25/2016), con decreto ministeriale 9 maggio 2017, come modificato dal decreto ministeriale del 5 marzo 2018, è stata costituita una riserva, pari a 340,73 milioni di euro, per il finanziamento degli Accordi di sviluppo e degli Accordi di programma. Le suddette risorse potranno essere utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali indicati nel Piano operativo "Imprese e competitività FSC 2014-2020". Possono concorrere al finanziamento dei Contratti di sviluppo anche le Re-

gioni interessate dai programmi di investimento, anche attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi di Programma. Il Contratto di Sviluppo è lo strumento in grado di stimolare sul territorio la produttività, il capitale umano e delle infrastrutture puntando sulla crescita sostenibile delle imprese, in linea con gli obiettivi del piano industria 4.0.



# LA CEDOLARE SECCA SULLE “LOCAZIONI BREVI”



di Francesca Giglio  
Presidente Commissione Imposte  
dirette e indirette Odcec Napoli



e di Claudio Turi  
Dottore Commercialista


I modello Redditi PF 2018 presenta alcune novità dovute al nuovo regime fiscale delle “locazioni brevi” introdotto dall’art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con L. 21.06.2017 n. 96, che prevede per i redditi derivanti da tali contratti la possibilità di avvalersi del regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%. Si ritiene utile riepilogare le principali caratteristiche del nuovo regime, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E del 12.10.2017.

L’art. 4 del citato decreto definisce “locazioni brevi” i “*contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare*”. Il comma 2 dell’art. 4 del decreto prevede la possibilità di applicare ai redditi dei contratti di “locazione breve” stipulati a decorrere dal 01.06.2017 le disposizioni dell’art. 3 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, ovvero il regime della “cedolare secca”, con applicazione dell’aliquota del 21%. Ciò che rileva al riguardo è la data di “stipula”

del contratto, a prescindere dalla data di decorrenza dello stesso o dalla data di pagamento. Per i contratti stipulati attraverso intermediari rileva la data in cui il conduttore riceve conferma della prenotazione.

I contratti devono riguardare esclusivamente immobili ad uso abitativo (quindi categoria catastale A esclusa la A/10) e relative pertinenze. Nella citata circolare dell’Agenzia delle Entrate è stato specificato che è possibile locare anche singole stanze dell’abitazione e che la normativa si applica esclusivamente agli immobili situati in Italia. Tale ultimo requisito non è in realtà previsto dalla norma, che fa riferimento in generale ad immobili ad uso abitativo, senza specificare che gli stessi debbano trovarsi nel territorio italiano. L’Agenzia delle Entrate motiva tale limitazione sulla base della diversa qualifica dei redditi da locazione di immobili situati all’estero, riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. f) del TUIR e pertanto esclusi dalla normativa della cedolare secca. In realtà, come si dirà, la normativa in questione si applica anche ad alcuni redditi rientranti nella categoria dei redditi diversi.

I contratti devono essere stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Analogamente a quanto chiarito in precedenti documenti di prassi relativi al regime della cedolare secca, nella



circolare n. 24/E del 2017 l'Agenzia delle Entrate specifica che il requisito va verificato in relazione ad entrambe le parti del contratto, locatore e conduttore, per cui risultano esclusi dalla normativa in oggetto anche i contratti stipulati da imprese ad uso foresteria dei propri dipendenti. L'applicazione del regime della cedolare secca è escluso anche nel caso di attività commerciale non esercitata abitualmente.

Il contratto deve avere inoltre una durata non superiore a 30 giorni, limite che va riferito ad ogni singolo contratto stipulato tra le parti. Ciò significa, ad esempio, che due contratti di locazione stipulati tra le medesime parti in riferimento ad un immobile abitativo di 20 giorni ad agosto e 20 giorni a dicembre rientrano entrambi, nel rispetto di tutte le altre condizioni, nella definizione di locazione breve. Occorre prestare attenzione però in questo caso alla normativa relativa alla registrazione del contratto, che prevede invece l'obbligo di registrazione per tutti i contratti superiori a 30 giorni complessivi nell'anno. Ciò significa che, riprendendo l'esempio proposto, pur potendo i due contratti rientrare nella normativa delle locazioni brevi, con il secondo contratto nasce l'obbligo di registrazione di entrambi i contratti.

La scelta per il regime della cedolare secca si effettua per ciascun contratto di locazione (salvo il caso in cui siano locate singole porzioni della medesima unità abitativa per periodi in tutto o in parte coincidenti, per le quali l'esercizio dell'opzione per il primo contratto vincola il regime del contratto successivo breve) con la dichiarazione dei redditi relativa

all'anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi oppure in sede di presentazione del modello RLI in caso di eventuale registrazione del contratto. Ciò comporta nella maggior parte dei casi la possibilità di valutare in sede di dichiarazione la convenienza dell'applicazione del regime di cedolare secca, scelta che dipenderà ovviamente dalla specifica situazione del contribuente (eventuali altri redditi, possibilità di sfruttare detrazioni di imposta, ecc.). Va evidenziata tuttavia una particolarità relativa alla base imponibile della cedolare secca in caso di locazione breve che si evince dalle istruzioni del modello Redditi PF 2018. A differenza delle disposizioni generali per la tassazione del reddito fondiario degli immobili dati in locazione, è infatti previsto che in caso di locazione breve con opzione per la cedolare secca, il reddito da indicare nel quadro RB sia al lordo delle eventuali spese addebitate a titolo forfettario al conduttore (ad esempio condominio, luce, acqua, ecc.), salvo il caso in cui tali spese siano direttamente sostenute dal conduttore ovvero siano a questi riaddebitate sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.

Va specificato inoltre che già prima dell'entrata in vigore del DL 50/2017 la normativa della cedolare secca era applicabile alle locazioni inferiori ai 30 giorni nell'anno ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 23/2011, che prevede la possibilità di applicare la cedolare ai "contratti per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione". Uno degli elementi di novità della disciplina delle locazioni brevi riguarda tuttavia l'esplicita inclusione dei contratti di locazione che prevedono la fornitura di servizi accessori quali

la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, poiché trattasi a parere dell'Agenzia delle Entrate di servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo. Altri servizi considerati strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile e quindi compatibili con la definizione di "locazione breve" sono la fornitura di utenze, wi-fi e aria condizionata. Restano invece esclusi dalla disciplina in esame le locazioni che sono accompagnate da ulteriori servizi che "non presentano una connessione con la finalità residenziale dell'immobile", quali la fornitura di colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di guide turistiche. I Bed & Breakfast sono quindi esplicitamente esclusi dalla disciplina della cedolare secca.

Ulteriore elemento di novità della normativa riguarda la possibilità di applicare la cedolare secca ai contratti di sublocazione breve e di locazione breve del comodatario stipulati a decorrere dall'01.06.2017, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.L. 50/2017. Va specificato che il reddito derivante dalle sublocazioni è qualificato come reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR ed era quindi precedentemente escluso dalla normativa della cedolare secca. A seguito della modifica normativa, tale reddito, qualora relativo ad una sublocazione "breve", pur non perdendo la qualifica di reddito diverso, può essere tassato con l'opzione della cedolare secca al 21%. Per quanto riguarda il comodatario, invece, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in precedenti documenti di prassi che il reddito della locazione stipulata dal comodatario va attribuito comunque al comodante quale reddito fondiario in quanto il comodatario è titolare di un diritto personale di godimento del bene e non di un diritto reale (si vedano le Risoluzioni n. 381/E del 14.10.2008 e n. 394/E del 22.10.2008). A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 50/2017 e come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/2017, il reddito dei contratti di locazione breve stipulati dal comodatario è attribuito allo stesso quale reddito diverso (assimilandolo quindi al sublocatore), mentre il comodante è tenuto a dichiarare il reddito fondiario, ovvero la rendita catastale dell'immobile dato in comodato. Va ricordato che a differenza del reddito di locazione che è imputato per competenza al proprietario dell'immobile, il reddito conseguito dal sublocatore e dal comodatario in quanto reddito diverso è tassato per cassa. A seguito della modifica normativa è stata apportata una modifica al quadro RL nel modello Redditi PF 2018 per permettere di effettuare la relativa opzione per la cedolare secca. È stato inoltre introdotto il nuovo quadro LC "Cedolare secca sulle locazioni", nel quale confluiscono i dati relativi alla determinazione della cedolare secca e dei relativi acconti.

L'art. 4 del Decreto prevede inoltre una serie di obblighi a carico degli intermediari che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve e/o nel paga-

mento del canone, inclusi i soggetti che gestiscono portali telematici.

In particolare gli intermediari sono tenuti a:

- comunicare i dati previsti dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 132395 del 12.07.2017, se intervengono nella stipula dei contratti;
- effettuare una ritenuta nella misura del 21% all'atto del pagamento al locatore se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi e provvedere al versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata e alla relativa certificazione. La ritenuta subita sarà considerata a titolo di imposta sostitutiva qualora il contribuente decida di effettuare l'opzione per la cedolare secca, altrimenti si intende operata a titolo di acconto sulle imposte sui redditi dovute.

Gli intermediari sono inoltre tenuti a conservare gli elementi posti a base delle comunicazioni e i dati dei pagamenti nei termini ordinari di accertamento. Gli adempimenti devono essere posti in essere anche dagli intermediari non residenti, i quali, se in possesso di una stabile organizzazione in Italia dovranno effettuare gli adempimenti attraverso la stabile organizzazione, altrimenti dovranno avvalersi di un rappresentante fiscale in qualità di responsabile d'imposta.

# IL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA PER LA NAVIGAZIONE IN “ALTO MARE”

di Egidio Filetto e  
Salvatore Bortone  
Dottori Commercialisti



**N**ei settori dello shipping e della nautica da diporto la tematica della non imponibilità ai fini IVA ex art.

8-bis del DPR 633/1972 tiene ancora banco tra gli operatori e i professionisti.

Com'è noto l'art. 8-bis del DPR 633/72 dispone che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative al settore navale e aeronautico sono operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione e pertanto sono da considerarsi “non imponibili” ai fini IVA.

La non imponibilità prevista da tale norma è rivolta ad agevolare i due settori, quello navale e quello aeronautico, nell'ambito dei quali vengono poste in essere delle operazioni che, in linea di principio, tendono ad oltrepassare i confini nazionali.

Le operazioni che la norma assimila alle cessioni sono elencate nel citato art. 8-bis cui si rinvia. In ambito shipping vengono segnalate:

- le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità di diporto di cui alla L. 11.2.71 n. 50 (art. 8-bis co. 1 lett. a);

- le cessioni di navi di cui agli artt. 239 e 243 del D. Lgs. 15.3.2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ossia di navi militari e di navi da guerra, nonché di unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza e al Corpo delle capitanerie di porto (art. 8-bis co. 1 lett. a-bis);

- le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi sopra descritte, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo (art. 8-bis co. 1 lett. d); prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi sopra riportate, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo.

Si precisa che, come previsto all' art. 148 lett. a) della direttiva 2006/112/CE, le navi a cui è riferibile la norma devono essere “adibite alla navigazione d'alto

mare". La Corte di Giustizia UE ha stabilito che, ai fini della non imponibilità, le navi adibite alla navigazione d'alto mare devono essere utilizzate nel trasporto a pagamento di passeggeri, ovvero nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca (CGUE Elmeke cause riunite C-181/04 e C-183/04).

La Legge 217/2011 ha recepito la disposizione comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, apportando una modifica all'articolo 8-bis del DPR 633/72 e prevedendo alla lett. a), che le navi in oggetto devono essere appunto adibite alla navigazione in alto mare (requisito in precedenza non previsto dalla legislazione italiana). La modifica normativa è entrata in vigore il 17 gennaio 2012.

A seguito della citata modifica normativa però sono sorte una serie di complicazioni interpretative ed applicative in particolare con riferimento sia alla nozione di "alto mare" sia alla condizione di "nave adibita alla navigazione in alto mare".

In data 16 gennaio 2018 è stata pubblicata la Risoluzione n. 6/2018 con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in relazione al citato regime di non imponibilità.

Tale provvedimento di prassi si colloca in continuità rispetto alla precedente Risoluzione n. 2/2017, con la quale l'Agenzia aveva già fornito delle interpretazioni con riferimento alla nozione di "navi adibite alla navigazione in alto mare".

In via preliminare si osserva che l'adibizione alla navigazione in alto mare non trova applicazione alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera.

Secondo le precisazioni fornite dall'Agenzia, per "alto mare" deve intendersi quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare. Inoltre può considerarsi "adibita alla navigazione in alto mare" una nave che, con riferimento all'anno precedente, ha effettuato viaggi in alto mare in misura superiore al 70 per cento rispetto agli altri viaggi.

Di seguito alcuni punti salienti dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria:

- a. Nella Risoluzione n. 6/2018 l'Agenzia ha fornito ulteriori precisazioni con riferimento alla navigazione in alto mare facendo presente che la condizione del 70 per cento dei viaggi in alto mare (ovvero, oltre le 12 miglia marine) deve essere verificata per ciascun periodo d'imposta.
- b. In base alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nei casi di primo utilizzo della nave o di utilizzo diverso rispetto agli anni precedenti, è possibile un'applicazione provvisoria del regime di non im-

ponibilità, sulla base di una dichiarazione con cui l'armatore attesti l'effettiva intenzione di adibire il mezzo alla navigazione in alto mare. La dichiarazione può essere utilizzata, ad esempio, in relazione alle navi che mutano armatore o proprietario o nel caso in cui il contribuente preveda che l'utilizzo effettivo del mezzo in un dato anno sarà diverso da quello risultante dai dati relativi all'anno precedente. La dichiarazione dovrà in ogni caso indicare le generalità del dichiarante, lo status giuridico del medesimo in relazione all'imbarcazione, il periodo cui la stessa dichiarazione è riferibile, i documenti probatori dai quali si potrà evincere il soddisfacimento del requisito del 70 per cento.

- c. Nei casi in cui il regime di non imponibilità sia applicato in maniera provvisoria (primo utilizzo o cambio di utilizzo), il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato ed eventualmente comunicare ai propri fornitori il mancato raggiungimento della soglia del 70 per cento. In tal caso il fornitore dovrà, a sua volta, effettuare le necessarie variazioni in aumento dell'imposta ai sensi dell'articolo 26 del DPR 633 del 1972, versando, in qualità di soggetto passivo, la maggiore imposta dovuta e gli interessi di mora, ma non sarà tenuto al pagamento delle sanzioni (sempreché abbia correttamente assolto agli obblighi di comunicazione IVA). Le sanzioni tuttavia si possono rendere applicabili qualora al fornitore sia stato tempestivamente comunicato il mancato raggiungimento della soglia del 70% e lo stesso non abbia emesso le note di variazione IVA. Va tenuto in considerazione che qualora il fornitore non adempia al versamento dell'Iva, sarà il committente a dover procedere alla regolarizzazione dell'imposta.
- d. L'Amministrazione Finanziaria ha anche chiarito che il termine "viaggio", fa riferimento agli spostamenti tra porti (italiani, UE o Extra UE) che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri oppure ai fini della propria attività commerciale, nell'ambito dei quali sono effettuate operazioni di carico/scarico merci o di imbarco/sbarco passeggeri. Gli spostamenti fra cantieri o porti per motivi tecnici non sono da considerarsi "viaggi" e, dunque, non vanno computati nel calcolo né del numeratore, né del denominatore della frazione che individua la percentuale di viaggi avvenuti in alto mare (70 per cento), rispetto alla totalità dei viaggi effettuati.
- e. Il viaggio in alto mare è il tragitto compreso tra due punti di approdo (ovvero da e per il medesimo punto di approdo), durante il quale vengono



superate, a prescindere dalla rotta seguita, le 12 miglia nautiche. Tale superamento implica che l'intero viaggio (tratta) è da considerarsi avvenuto in alto mare e, dunque, utile al fine del calcolo della frazione del 70 per cento. L' Agenzia delle Entrate specifica che un viaggio effettuato interamente nelle acque territoriali di un altro Paese (diverso dall'Italia), va considerato, ai fini della normativa IVA italiana, interamente effettuato in alto mare.

- f.** La condizione dell'effettivo svolgimento dei viaggi in alto mare deve essere verificata sulla base di documentazione ufficiale. In particolare può considerarsi "documentazione ufficiale" ogni documentazione che provenga dall'armatore o dal soggetto che ha la responsabilità della nave (ad esempio il comandante) e che sia in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dal mezzo di trasporto. A titolo esemplificativo, vi rientrano:
- il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, sul quale vengono registrati tutti i dati ed i fatti relativi alla navigazione (cfr. articoli 169, 173 e 174 del codice della navigazione);
  - la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione sat-

ellitare o di trasponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema A.I.S., "Automatic Identification System", per le imbarcazioni che lo adottano);

- i contratti commerciali, le fatture e i relativi mezzi di pagamento.

- g.** Nel caso in cui il soggetto acquirente non sia in grado di esibire al fornitore la documentazione ufficiale, ad esempio perché impossibilitato da cause documentabili, può farsi ricorso ad una dichiarazione dell'armatore, del comandante della nave o di chi ha la responsabilità gestionale effettiva, diretta ad attestare al fornitore che la nave è adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare. La dichiarazione dovrà in ogni caso indicare le generalità del dichiarante, lo status giuridico del medesimo in relazione all'imbarcazione, il periodo cui la stessa dichiarazione è riferibile e le motivazioni per le quali non è stato possibile esibire i documenti probatori dai quali si sarebbe potuto evincere il soddisfacimento del requisito del 70 per cento. Questa dichiarazione consente al fornitore di emettere le fatture in regime di non imponibilità.
- h.** Nei casi in cui la nave resti ferma per uno o più anni, al fine di verificare la condizione di non imponibilità, occorrerà fare riferimento alla per-

centuale di navigazione in alto mare effettuata nell'ultimo anno di utilizzo del mezzo. Nel caso in cui un'obiettivo discontinuità di utilizzo del mezzo si verifichi in corso d'anno, la valutazione della sussistenza della condizione dell'alto mare andrà effettuata, ex ante o ex post secondo il criterio scelto dal contribuente, in relazione al periodo infra-annuale di competenza del nuovo armatore, proprietario o utilizzatore.

Ciò premesso, alla luce degli orientamenti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate, si possono però ancora riscontrare nella quotidianità operativa, delle criticità applicative con riferimento alle disposizioni dell'art.8-bis. Di tali questioni si è discusso durante un convegno organizzato presso l'ODCEC di Napoli nell'ambito della Commissione Economia del Mare e che ha visto la partecipazione del dott. Giovanni Spalletta Direttore Centrale Grandi contribuenti dell'Agenzia delle Entrate e di alcuni esperti del settore.

In tale incontro, con la presenza di operatori e professionisti, sono state affrontate alcune tematiche operative di interesse del mondo armatoriale. Dalle relazioni e dalla discussione con l'Agenzia delle Entrate sono stati dibattuti alcuni temi di interesse degli operatori. Ad esempio uno dei problemi posti all'attenzione riguarda l'utilizzo della qualifica di "nave adibita alla navigazione in alto mare" nel periodo d'imposta successivo a quello del raggiungimento della soglia del 70%. Su tale punto, si è evidenziato che dalla risoluzione ministeriale sembrerebbe che, una volta acquisita la qualifica di "nave adibita alla navigazione in alto mare", questa automaticamente abilita l'armatore a ricevere fatture in regime di non imponibilità anche per viaggi non qualificati in "alto mare" (ad esempio viaggi entro le 12 miglia marine). Dal dibattito è emerso che tale interpretazione può sembrare la più condivisibile anche da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto bisogna avere riguardo alla totalità delle operazioni e nel caso in cui la maggior parte delle stesse siano svolte in alto mare, la non imponibilità può rendersi applicabile senza ulteriori distinzioni tra viaggi interni o viaggi a lungo raggio.

Nell'incontro è stato inoltre chiarito che nei casi di percorsi multi-approdo la non imponibilità segue le regole definite nella Risoluzione n. 6/2018 e pertanto, in tali percorsi, ci saranno tanti "viaggi" da tenere in considerazione nel computo del limite del 70% quanti sono i porti di approdo in cui si svolgono operazioni di carico/scarico passeggeri e carico/scarico merci. Tale criterio tuttavia dovrà, ad avviso di chi scrive, essere oggetto di analisi più puntuale ed integrato con altri criteri al fine di evitare distorsioni applicative. Difatti può capitare che il viaggio "multi-

approdo" comporti il calcolo matematico del "ratio" del 70%, senza tener conto della peculiarità di quel viaggio, rischiando di non attribuire la qualifica di "nave adibita alla navigazione in alto mare" anche a navi che perlopiù invece coprono grandi distanze. Proviamo a riportare un esempio: essendo l'Italia un paese ricco di isole e di approdi, è possibile che un viaggio multiapprodo vada a toccare con la medesima nave porti che sono entro le 12 miglia e porti che sono evidentemente oltre tale distanza. Se tali viaggi fanno parte di un unico percorso (ancorché con più "fermate") per qualificare una nave come adibita alla navigazione in alto mare sarebbe necessario valutare l'intero percorso e non il semplice rapporto tra viaggio entro ed oltre le 12 miglia. Ad esempio, si immagina un armatore che organizza viaggi di linea con partenza da un porto cittadino, come Napoli, effettuando fermate a Capri, Procida ed Ischia, con destinazione finale il porto di Olbia. E' evidente che su tale nave ci saranno passeggeri che avranno un biglietto da Napoli per Capri, così come altri da Napoli per Olbia (oltre alle tratte intermedie). Ora, in tali casistiche (in questo caso solo esemplificative ma facilmente riscontrabili per la configurazione del nostro territorio) seguendo alla lettera la regola definita nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, la percentuale dei viaggi effettuati da quella nave, risulterebbe sempre a favore di viaggi entro le 12 miglia (con l'effetto di non poter beneficiare della non imponibilità ai fini IVA). Tuttavia è evidente che l'utilizzo prevalente di tale nave è oltre le 12 miglia e quindi la nave avrebbe diritto ad essere qualificata come "adibita alla navigazione in alto mare" e ad usufruire del regime di non imponibilità IVA.

Tale esemplificazione non vuole essere una critica al criterio del "viaggio" scelto dall'Amministrazione Finanziaria e che in altre situazioni può essere considerato quale base da cui partire per identificare il corretto trattamento IVA. Tuttavia tale criterio dovrebbe essere integrato in tutti quei casi in cui la considerazione dei soli "viaggi" possa portare a conclusioni distorsive. Nel convegno è stata affrontata anche la tematica del riscontro dei requisiti nei casi di utilizzo da parte di terzi di una nave, al fine del riconoscimento della non imponibilità IVA in capo al proprietario. In questo caso è stato precisato che il regime IVA del proprietario della nave dipende dall'operatività che l'utilizzatore riserva alla nave presa a noleggio a scafo nudo e che successivamente viene armata. Ciò significa che se l'utilizzatore effettuerà viaggi in prevalenza (oltre il 70 %) in alto mare, il proprietario potrà usufruire della normativa prevista all'art. 8 bis del DPR 633/1972 per i costi sostenuti per quella nave (ad es. per le manutenzioni). Dalla

lettura delle Risoluzioni Ministeriali, si può raggiungere il convincimento che, una volta superata la soglia del 70% dei viaggi in alto mare in un periodo d'imposta (ad es. 2017), quella nave sarà considerata "adibita alla navigazione in alto mare" nel periodo d'imposta successivo (2018) indipendentemente dalle rotte che eseguirà in tale anno e senza necessità di effettuare una verifica alla fine dell'anno per eventuali rettifiche sulla fatturazione ricevuta durante tale periodo d'imposta. A ben vedere, l'Agenzia delle Entrate nel caso di applicazione provvisoria del regime di non imponibilità (si veda il commento sub punto c) ha specificato che l'armatore dovrà necessariamente verificare a consuntivo se l'applicazione provvisoria si è poi rivelata corretta (cioè se si è raggiunta la soglia minima del 70% dei viaggi in alto mare durante l'anno).

Analogo meccanismo però non è stato ribadito nei casi di applicazione ordinaria del regime di non imponibilità (cioè in tutti i casi in cui il regime ex art. 8-bis si applichi in un periodo d'imposta perché quello precedente si è superata effettivamente la soglia del 70% di navigazione in alto mare). Sul punto il dibattito può considerarsi aperto. Si deve però tenere conto di quanto previsto dalla Corte di Giustizia (CGUE C-181/04, C-183/04, C-197/12) per cui la non imponibilità IVA deve essere riservata alle navi che sono impiegate effettivamente nella navigazione in alto mare. Sul punto non può non prendersi atto di quanto emerso durante il Convegno te-

nuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli lo scorso 11 giugno. Difatti, in tale sede è stata confermata la necessità di una verifica del requisito a fine anno anche nel caso in cui il regime ex art. 8-bis fosse stato applicato per effetto non di una previsione ma in virtù di un effettivo superamento della soglia del 70% nel periodo d'imposta precedente. Tale interpretazione comporta naturalmente che, qualora confermata, se nel corso delle verifiche di fine anno non risultasse superata la soglia del 70% il contribuente dovrebbe immediatamente procedere in modo tale da consentire al fornitore di emettere le relative note di variazione.

Com'è possibile constatare i temi aperti sono ancora diversi anche perché l'operatività quotidiana presenta sempre nuove e variegate casistiche. Durante il convegno organizzato dalla Commissione Economia del Mare dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli dello scorso 11 giugno, sono emerse molte risposte e spunti interessanti sia da parte dell'Agenzia delle Entrate che dal confronto tra l'Agenzia ed i professionisti e gli operatori del settore. Naturalmente è auspicabile che il confronto tecnico ed operativo continui al fine di giungere a quei chiarimenti ufficiali che potranno dirimere oltre le questioni sopra citate anche gli altri punti ancora aperti.



# ESTENDERE LA MISURA “RESTO AL SUD” AI CINQUANTENNI

di Gustavo Valle  
Dottore Commercialista  
esperto in finanza aziendale



“**D**all'idea al progetto: le opportunità di finanziamento per i giovani. Il ruolo della Banca Mps nella misura Resto al Sud” è il tema del convegno che si è svolto presso la sala conferenze dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli con la partecipazione del Monte dei Paschi di Siena (che registra la più importante articolazione territoriale) a cui hanno partecipato, tra gli altri, **Giovanni Maione**, general manager area territoriale Sud e Sicilia di Mps e **Silvio Cinquegrana**, responsabile settore finanza agevolata dell'istituto di credito.

La misura “Resto al Sud” è stata la risposta del precedente governo per cercare di combattere l'esodo dei giovani meridionali verso il Nord e verso l'Estero. Una misura con importanti risorse stanziare un miliardo e duecentocinquanta milioni di euro insieme alla leva finanziaria rappresentate dalle risorse bancarie si arriva a circa 5 miliardi di euro.

La misura finanzia al 100% investimenti fino ad euro 200.000 effettuati da imprenditori fino a 35 anni residenti nel sud o che abbiano intenzione di risiedere. Le agevolazioni consistono in un fondo perduto pari al 35% investimenti effettuati con un finanziamento bancario che col 65% completa investimento. Finanziamento bancario da restituire in 8 anni con rate semestrali posticipate a tasso zero. Due anni di preammortamento pertanto la prima rata semestrale scatta dopo 30 mesi.

Investimento ripartito in tre parti:

- 50% in macchinari attrezzature e programmi informatici;
- 30% interventi edili;
- 20% spese di gestione (fitto materie prime utenze elettriche e telefoniche ecc).

Agevolazioni importanti che possono essere occasione per la vita dei giovani meridionali. Avere la

totalità investimenti finanziati con fondo perduto e tasso zero insieme alle spese di gestione e al periodo di tregua di 30 mesi sono una assicurazione per il successo. Misura gestita da Invitalia con attenta selezione e in seconda battuta attraverso il coinvolgimento delle banche si accompagna il potenziale imprenditore verso il sperato successo senza le distorsioni di precedenti misure.

L'approccio delle Banche rende la misura più selettiva e più profittevole alla luce della esperienza delle banche nell'accompagnare le imprese. La Banca dei Monte dei Paschi di Siena dimostra con la presente iniziativa di credere al Sud con il coinvolgimento attivo dei vertici direzionali e invia un importante messaggio alla rete delle agenzie di supportare gli aspiranti imprenditori in sinergia con i dottori Commercialisti riconosciuti in questa occasione dal sistema bancario come i facilitatori del sistema e di affiancare le imprese nel rapporto banca/impresa nel suo momento più delicato la nascita.

Importante cogliere questa disponibilità e cercare di

ridurre le asimmetrie informative e puntare al successo delle attività giovani.

La garanzia statale del fondo centrale di garanzia 80% rende il finanziamento bancario possibile. Essenziale saranno le modalità di presentazione delle pratiche in modo da minimizzare i rischi per la banca ma anche per i giovani che non dovranno bruciare opportunità della vita.

I Commercialisti chiedono al nuovo Governo di rafforzare questa misura allargando la platea fino ai 50 anni in forza delle risorse e per dare opportunità a quelle persone troppo giovani per aspirare alla pensione e troppo vecchie per intraprendere un lavoro dipendente privato o pubblico.



**Corriere del Commercialista**

Rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli  
Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli - Tel.: 081 19810889 Fax 06 89281198  
email: direzione@corrieredelcommercialista.it

**Direttore Editoriale**

Vincenzo Moretta

**Direttore Responsabile**

Giovanni Lucianelli

**Comitato di Direzione**

Liliana Speranza, Vincenzo Tiby, Matteo De Lise, Pier Luigi Vitelli, Fortuna Zinno

**Comitato Scientifico**

Achille Coppola, Immacolata Maria Lorenza Vasaturo, Francesca Giglio, Clelia Buccico, Giovanni Tomo, Arturo Capasso, Paola Coppola, Ciro Esposito, Roberto Vona, Mauro Sciarelli, Alessandro Sacrestano, Paolo Nagar, Aurelio Fedele, Maurizio Corciulo

**Hanno collaborato in questo numero:**

Roberto Vona, Paolo Longoni, Rosario Poliso, Claudio Turi, Egidio Filetto, Salvatore Bortone, Gustavo Valle

Il "Corriere del Commercialista" è una testata giornalistica iscritta al Registro stampa del Tribunale di Napoli al n° 5231 il 24 luglio 2001



[www.corrieredelcommercialista.it](http://www.corrieredelcommercialista.it)